

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Nominato con D.P.R. del 2 agosto 2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 7 del 07.dicembre.2023

Oggetto: Disposizioni per il funzionamento delle riunioni della Commissione straordinaria di liquidazione in modalità a distanza con collegamento telematico.

L'anno duemilaventitrè il giorno sette del mese di dicembre alle ore 12.00 presso la sede comunale si è riunito l'Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Chieti, nominato con Decreto dl Presidente della Repubblica in data 2 agosto 2023, ai sensi dell'art. 252 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito TUEL), nelle persone:

	Presenti	Assenti
Dott. Nello Rapini	X	
Dott. Francesco Pisani	×	
Dott. Guglielmo Lancasteri	X	

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Avv. Celestina Labbadia, in qualità di segretario verbalizzante;

L'organo straordinario di liquidazione

Premesso:

- che il Comune di Chieti, con delibera di Consiglio Comunale n. 320 del 22 giugno 2023, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di "dissesto finanziario", ai sensi dell'art. 244 e seguenti del TUEL;
- che con D.P.R. in data 2 agosto 2023 è stata nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione (di seguito OSL) per l'amministrazione e la gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti gli adempimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 28 agosto 2023, il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti l'OSL Dott. Guglielmo Lancasteri, Dott. Francesco Pisani e Dott. Nello Rapini;
- che l'insediamento dell'OSL presso l'Ente è avvenuto in data 29 agosto 2023, entro cinque giorni dalla notifica del provvedimento di nomina, ai sensi dell'art. 252, comma 2, del TUEL;
- che ai sensi dell'art. 254, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 l'OSL provvede all'accertamento della massa passiva mediante la formazione, entro 180 gg. dall'insediamento, di un piano di rilevazione;

Visti

• il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 avente ad oggetto "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";



• il D.P.R. 24.08.1993, n. 378 avente ad oggetto "Regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati";

Rilevata la necessità di garantire il più celere disimpegno delle attività dell'organismo straordinario di liquidazione assicurando massima tempestività nelle decisioni, anche attraverso modalità di partecipazione che evitino la necessaria compresenza fisica, ma nel contempo, assicurino comunque ai singoli componenti dell'Organismo straordinario la possibilità di partecipazione alle sedute;

Richiamato il capo I, sezione III, del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione Digitale) inerente l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione anche degli enti locali;

Rilevato, altresì, che le moderne tecnologie consentono anche lo svolgimento di sedute collegiali in modalità di audio conferenza, videoconferenza e teleconferenza;

Considerato che:

l'essenza del metodo collegiale consiste nella possibilità, per i legittimati di discutere e votare simultaneamente sulle materie all'ordine del giorno, mentre la compresenza fisica in uno stesso luogo di riunione rappresenta un mero presupposto perché possano darsi discussione e votazioni simultanee;

la detta compresenza fisica, però, è un presupposto non più indispensabile per assicurare il risultato sopra descritto e, più in generale, il pieno rispetto di tutte le forme procedimentali stabilite dalla legge per la costituzione, lo svolgimento e la verbalizzazione delle riunioni degli organi collegiali comunali, se si considera il grado di interazione tra persone site in luoghi diversi contigui o distanti, che l'evoluzione tecnologica dei mezzi di collegamento audio/video oggi può consentire;

Ravvisata

l'opportunità di cogliere l'occasione per dotarsi di indicazioni operative, in materia di svolgimento delle sedute dell'OSL, anche attuative dei principi del Codice di Amministrazione Digitale (CAD) di cui al Decreto Legislativo n. 82/2005 e delle più recenti riforme normative rivolte alla realizzazione di una Pubblica Amministrazione cd. "Smart";

la necessità di integrare le attività di programmazione dei lavori dell'OSL nel corso del mandato, introducendo anche la disciplina organizzativa delle sedute da remoto e la relativa regolamentazione in modalità telematiche;

Ritenuto, in particolare, necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'OSL, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati del voto;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di seguire adeguatamente gli eventi accaduti durante la riunione oggetto di verbalizzazione;

No.



- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- tutti i componenti dell'organo collegiale debbono avere accesso a strumenti di telecomunicazione che consentano la partecipazione a distanza.

Considerato opportuno introdurre disposizioni che prevedano e regolino lo svolgimento delle sedute anche da remoto, che richiamino il rispetto dei principi sopra ricordati e che ne descrivano le modalità di attuazione, al fine di fornire in via preventiva adeguata informazione a tutti i componenti dell'organismo straordinario circa le modalità di tenuta delle riunioni e di intervento alle medesime, nonché al fine di regolare il comportamento dei ruoli e delle figure di supporto previste dalla legge;

La Commissione per quanto in premessa detto

DELIBERA

- 1. Di stabilire, per la durata del mandato, la seguente disciplina sulle modalità di svolgimento delle riunioni anche in modalità telematiche
 - L'OSL si riunisce, di norma, in presenza presso la sede comunale, nei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale;
 - La partecipazione alle riunioni dell'OSL può aver luogo anche con modalità telematica che consenta ai componenti di partecipare a distanza.
 - Le strumentazioni e gli accorgimenti tecnologici per la partecipazione a distanza alle riunioni devono essere idonei a consentire ai partecipanti la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento e l'interazione simultanea fra tutti i partecipanti. Sono considerate tecnologie idonee: sistemi di videoconferenza e conferenza telefonica. Tale modalità di collegamento è caratterizzato in modo tale che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del d.lgs. 267/2000, possa identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti e che il Presidente dell'OSL possa regolare l'andamento dello svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di:
 - a) intervento nella discussione;
 - b) votazione, anche solo verbale.
 - per lo svolgimento delle sedute con modalità telematica, l'OSL si riunisce avvalendosi di dispositivi per il meeting online che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della segretezza;
 - per la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti previsti dalla legge. Non è
 richiesta la contemporanea presenza nella stessa sede del Presidente e del Segretario
 generale;
 - il Segretario generale verifica le presenze. Si considerano presenti i componenti in collegamento al momento della formale dichiarazione di apertura della seduta;

J.



- della seduta in modalità telematica, viene redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal segretario comunale anche digitalmente.
- il verbale reca la specificazione delle tecnologie in possesso di ciascuno dei partecipanti a distanza, l'ora di inizio della riunione e l'ora di chiusura;
- la seduta si considera tenuta nel luogo ove è presente il Presidente.
- il verbale delle deliberazioni assunte in modalità telematica segue l'ordinaria procedura di pubblicazione e conservazione, prevista per gli atti deliberativi del Comune.
- 2) di disporre la pubblicazione del presente atto deliberativo all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi e nell'apposita sezione della home page del sito istituzionale internet dell'Ente;
- 3) di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. n. 378/1993.

Alle ore 12.20 il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale di deliberazione.

L'OSL

Presidente - Dott. Nello Rapini

Componente - Dott. Guglielmo Lancasteri

Componente – Francesco Pisani

Segretario Generale - Avv. Celestina Labbadia